SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 gennaio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. **10**.

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le università statali» sono soppresse.

2. All'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.

3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.».

5. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.

6. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalità di versamento» sono soppresse.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;

b) all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse.

8. All'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».

9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo è soppresso.

10. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».

11. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.».

12. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

b) all'articolo 7, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto sono abrogate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO n. 1 (articolo 2) – ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

1	Articolo 4-*bis*, comma 6-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, limitatamente alle parole: «con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
2	Articolo 35, comma 1-*bis*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3	Articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo.
4	Articolo 5, comma 8 *quater,* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5	Articolo 210, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6	Articolo 18, commi 2-*bis* e 2-*quater* della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7	Articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8	Articolo 6, comma 2-*quinques*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
9	Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
10	Articolo 3, comma 3-*quater,* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
11	Articolo 12, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 25.
12	Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
13	Articolo 57, comma 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
14	Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
15	Articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
16	Articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
17	Articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
18	Articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.
19	Articolo 4-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

20	Articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
21	Articolo 22, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
22	Articolo 59, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
23	Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
24	Articolo 2, comma 11, lett. d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
25	Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
26	Articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
27	Articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
28	Articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
29	Articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
30	Articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
31	Articolo 20, comma 3, limitatamente alle parole: ",e partecipa alla definizione dello statuto previsto nel comma 4", comma 4, comma 6, comma 17, limitatamente alle parole: "e dello statuto delle comunità intelligenti", comma 18, comma 19, alinea, limitatamente alle parole: " e 18" del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
32	Articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
33	Articolo 1, comma 31, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
34	Articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
35	Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
36	Articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
37	Articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
38	Articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
39	Articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

40	Articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
41	Articolo 2, comma 2-*bis,* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
42	Articolo 13, comma 25, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
43	Articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
44	Articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
45	Articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
46	Articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14. *Decreti legislativi*

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

«Art. 21. *Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.*

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;

c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dal presente decreto:

«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), come modificato dal presente decreto:

« Art. 18. *Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione*

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2-4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 6, comma 1, e 17, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificati dal presente decreto:

«Art. 6. *Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni*

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2-3-*bis*. (*Omissis*).»

«Art. 17. *Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati*

1-4 quater. (*Omissis*).

4-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione, *attraverso sistemi informatici e banche dati,* dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, come modificato dal presente decreto:

"Art. 2. *Comunicazione della cessione di fabbricati*

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *d)*, e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. *Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.*

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. *Riduzione delle spese di personale*

1-7 (*Omissis*).

8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

9-27 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), come modificato dal presente decreto:

«Art. 25. *Disposizioni finanziarie*

1-2 (*Omissis*).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificati dal presente decreto:

« Art. 8. *Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto*

1. (*Omissis*).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, *ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

3-17. (*Omissis*).»

«Art. 20. *Comunità intelligenti*

1-15 (*Omissis*).

16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*.

17-20-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. Governance *dell'Agenda digitale Italiana*

1-2-*ter* (*Omissis*).

2-*quater*. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, *8, comma* 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto:

« Art. 11. *Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia*

1 (*Omissis*).

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. 3-14-*bis* (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal presente decreto:

« Art. 9. *Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione*

1 (*Omissis*).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati*. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

3 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

«Art. 7. *Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali*

1-3-*ter* (*Omissis*).

3-*quater*. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, *lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare* il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a "Capitale europea della cultura 2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 *ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate*

altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

4 (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 11, 7, comma 6, e 33, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificati dal presente decreto:

"Art. 1. *Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale*

1-10-*bis* (*Omissis*).

11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. *Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti*.

11-bis-11-*quater* (*Omissis*)."

"Art. 7. *Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione*.

1-5 (*Omissis*).

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. *Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*."

"Art. 33. (*Omissis*).

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, *su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

16G00017

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 novembre 2015, n. **223**.

Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'interno n. 220 del 2007, prevedendo ulteriori condizioni per l'iscrizione/mantenimento dell'iscrizione, con riferimento alla dimostrazione, da parte degli enti, della specifica capacità di operare nel settore di riferimento;

Ritenuta, in particolare, la necessità di modificare gli articoli 3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura ed i provvedimenti prefettizi di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 1° settembre 2015;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonché l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 3 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;

b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;

c) l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.».

Art. 4.

Modificazioni all'allegato 1 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 1, comma 1, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole «articolo 416-*bis*» sono inserite le parole «(associazione di tipo mafioso), 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso),»;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», sono inserite le parole «346-*bis* (traffico di influenze illecite),».

Art. 5.

Clausola finanziaria

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016
Interno, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220 reca: «Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture.».

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.».

— Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):

«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.».

— Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996 reca: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.».

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, si veda la nota al titolo.

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di partecipazione alle cariche sociali.

2. Non possono, altresì, conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso:

a) *la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attività di prevenzione e/o contrasto al raket e all'usura;*

b) *la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;*

c) *l'attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.*

3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, già iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'art. 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.

5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non può farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.».

«Art. 5. — 1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'art. 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.

2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.

3-bis. *I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiraket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'art. 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione*.

4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Analoga segnalazione è fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.».

— Si trascrive il testo dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificato dal presente decreto:

«Condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto.

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis (associazione di tipo mafioso), 416*-ter *(scambio elettorale politico-mafioso),* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), *346*-bis *(traffico di influenze illecite),* 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione.

3. L'iscrizione può essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220:

«Art. 1. — 1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'art. 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonché, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.

4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 3 e 5 e dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificati dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, nonchè dell'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220,come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

16G00014

DECRETO 7 dicembre 2015, n. **224**.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale di ammissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge di stabilità 2012)» che ha portato a regime la durata del corso di formazione in mesi dodici;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 febbraio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8886 del 30 ottobre 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità del corso di formazione per vice direttori

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per vice direttori, finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative ed all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il corso di cui al presente regolamento, a carattere residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.

3. Il corso ha una durata di un anno ed è articolato in due cicli semestrali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo, quest'ultimo deve avere durata non inferiore a tre mesi.

4. La formazione teorico-pratica è articolata in lezioni e può essere organizzata in moduli.

5. Le materie di insegnamento, i programmi, nonché i piani di studio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.

Art. 2.

Prove di verifica in itinere

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori, nonché la verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica *in itinere*.

2. Per ciascun ciclo semestrale gli allievi devono sostenere prove di verifica *in itinere* di cui: almeno 3 teoriche, almeno 2 pratiche e almeno 1 teorico-pratica.

3. Le prove di verifica teoriche consistono in test a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).

4. Le prove di verifica pratiche consistono in attività pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100.

5. Le prove di verifica teorico-pratica, inerenti i moduli didattici, considerati di formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono composte da una parte teorica e una pratica, suddivisa in una o più prove. Per i criteri di valutazione della parte teorica e pratica, si fa riferimento a quanto definito rispettivamente ai precedenti commi 3 e 4. Per ciascun modulo didattico il giudizio complessivo delle prove è dato dalla media aritmetica delle prove sostenute.

6. Gli argomenti su cui effettuare le verifiche teoriche e la tipologia delle prove pratiche e teorico-pratica, con le relative procedure operative e schede di valutazione, vengono definiti con decreto del Direttore centrale per la formazione.

7. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica *in itinere*, le stesse possono essere ripetute solo per una volta.

8. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica *in itinere* concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.

Art. 3.

Giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo

1. Durante il corso di formazione i vice direttori devono superare delle prove di idoneità, individuate e disciplinate con le stesse modalità di cui all'articolo 2, comma 6, il cui superamento è obbligatorio, ma non concorre alla determinazione del voto finale. In caso di mancato superamento le stesse possono essere ripetute solo per una volta.

2. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo di formazione, di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ottiene con il superamento delle prove di cui al comma 1 e di un esame che i vice direttori devono sostenere al termine del primo ciclo semestrale.

3. L'esame di cui al comma 2 consiste in un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio trattati nel primo ciclo di formazione. L'esame è superato con giudizio di almeno 60/100.

4. Il risultato dell'esame concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.

Art. 4.

Esame finale

1. Al termine del secondo ciclo del corso di formazione i vice direttori sostengono un esame finale.

2. L'esame di cui al comma 1 consiste in un esame teorico, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio, disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

3. I vice direttori che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.

4. I vice direttori che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Art. 5.

Tirocinio operativo

1. Il tirocinio operativo si svolge presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento, con affiancamento guidato e monitorato.

2. Il tirocinio operativo può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, nell'ambito dei due cicli semestrali in cui è articolato il corso di formazione.

3. Sulla base degli esiti di ciascun periodo, appositamente documentato dai Comandi provinciali sedi di tirocinio, il Direttore centrale per la formazione esprime per ogni vice direttore un giudizio sulla condotta complessiva del tirocinio operativo.

4. Le modalità di svolgimento e la durata del tirocinio operativo sono stabilite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.

Art. 6.

Giudizio di idoneità ai servizi di istituto

1. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto, espresso a norma dell'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, deve essere motivato ed è espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.

Art. 7.

Sistema di valutazione

1. Le prove d'esame e le prove di verifica *in itinere*, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100).

2. I vice direttori che non superano l'esame previsto al termine del primo ciclo, l'esame finale, o non conseguono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8.

Graduatoria

1. I risultati di tutte le prove di verifica *in itinere* e degli esami previsti al termine di ciascun ciclo semestrale concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} *(10/100) + V_{\text{pratici}} *(10/100) + V_{\text{teorico-pratici}} *(10/100)]$ prove di verifica *in itinere* $+ [V_{\text{esame fine primo ciclo}} *(10/100)] + [V_{\text{esame finale}} *(60/100)]$,

dove:

$V_{\text{teorici (votazione esami teorici)}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teoriche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all'articolo 2, commi 2, 3;

$V_{\text{pratici (votazione esami pratici)}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove pratiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 4;

$V_{\text{teorico-pratici (votazione esami teorico-pratici)}}$ rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teorico-pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teorico-pratiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 5;

$V_{\text{esame fine primo ciclo (votazione esame fine primo ciclo)}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del primo ciclo semestrale;

$V_{\text{esame finale (votazione esame finale)}}$ rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del secondo ciclo del corso di formazione.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove di verifica *in itinere*, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Art. 9.

Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica *in itinere* è nominata con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È presieduta da un

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti, non inferiore a due, di cui uno appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed uno esterno preferibilmente individuato tra il personale docente incaricato di svolgere attività di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. La commissione per l'esame previsto al termine del primo ciclo semestrale e per quello finale è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. È presieduta dal dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti esperti, non inferiore a quattro, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e due esterni individuati tra il personale docente incaricato di svolgere attività di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi della collaborazione di personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti e al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale vigili del fuoco, in servizio presso la Direzione centrale per la formazione, ovvero a vario titolo impegnato nello svolgimento del corso di formazione.

Art. 10.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibile, la normativa vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016
Interno, foglio n. 91

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo degli articoli 42 e 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 42 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.».

«Art. 43 *(Dimissioni dal corso di formazione iniziale)*. — 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 42 i vice direttori che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è il seguente:

«Art. 16 *(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)*. — (*Omissis*).

16. All'art. 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "Nel triennio 2011-2013," sono soppresse.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'art. 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'art. 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

16G00015

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 22 gennaio 2016.

Indizione delle elezioni suppletive di due componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 10).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 2013, con il quale è stato costituito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, a seguito delle operazioni elettorali svoltesi in data 14 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Considerato che il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, avv. Carmine Volpe, componente elettivo effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, appartenente al gruppo elettorale del Consiglio di Stato, è stato nominato Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a decorrere dal 23 novembre 2015;

Considerato, altresì, che il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, dott.ssa Linda Sandulli, componente elettivo effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, appartenente al gruppo elettorale dei Tribunali amministrativi regionali, è stata collocata a riposo a decorrere dal 17 novembre 2015;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario indire elezioni suppletive per coprire, per il restante periodo, i due posti vacanti di componente effettivo elettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, eleggendo due magistrati appartenenti l'uno al gruppo elettorale del Consiglio di Stato e l'altro al gruppo elettorale dei Tribunali amministrativi regionali;

Decreta:

Le operazioni per le elezioni suppletive dei due componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, di cui uno appartenente al gruppo elettorale del Consiglio di Stato e l'altro al gruppo elettorale dei Tribunali amministrativi regionali, avranno luogo in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato - Piazza Capo di Ferro n. 13 - il giorno 13 marzo 2016, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00.

Il termine entro il quale i magistrati che ne abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio Elettorale - Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13 - è fissato all'11 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Presidente: PAJNO

16A00598

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Vittuone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vittuone (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 novembre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vittuone (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lydia Andreotti Loria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vittuone (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fabrizio Bagini.

Il citato amministratore, in data 12 novembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vittuone (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lydia Andreotti Loria.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ripacandida (Potenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 novembre 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gerardo Quaranta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vito Antonio Remollino.

Il citato amministratore, in data 4 novembre 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 novembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gerardo Quaranta.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Nichelino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nichelino (Torino);

Vista la delibera n. 80 del 30 novembre 2015, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di quindici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nichelino (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nichelino (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelino Riggio.

In data 16 novembre 2015, dodici consiglieri su ventiquattro assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 80 del 30 novembre 2015 da quindici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nichelino (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Ricci.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Caramagna Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caramagna Piemonte (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 10 dicembre 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caramagna Piemonte (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caramagna Piemonte (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario Antonio Riu.

Il citato amministratore, in data 10 dicembre 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caramagna Piemonte (Cuneo).

Roma, 11 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trentola Ducenta (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Berardino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 dicembre 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 dicembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Berardino.

Roma, 11 gennaio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A00595

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 1007 del 7 gennaio 2016, che ha disposto per il 14 gennaio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1007 del 7 gennaio 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,074%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,075.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,321% e a 0,924%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2016

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A00619

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenoxaprop-p-etile, sulla base del dossier 102000011404 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di orgnizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Visto che l'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Greenex», presentato dall'impresa «Bayer Cropscience S.r.l.», conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da essi stabilite ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo n. 102000011404, svolta dal Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Greenex»;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione del fenoxaprop-p-etile, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per il prodotto fitosanitario GREENEX registro n. 8743 con classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 inserito nell'allegato è consentita secondo le seguenti modalità:

sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario GREENEX NF registro n. 14262 munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 dicembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **fenoxaprop-p-etile** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000011404 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	8743	GREENEX	23/03/1995	Bayer Cropscience S.r.l.	**ATTENZIONE** H317-H411-EUH066-EUH401-P102-P270-P280-P333+P313-P501
	Modifiche autorizzate **-** Cambio di composizione - Estensione alle taglie: **10-15-40-50-60-75-300-600 ml e 3L**				
2.	14262	GREENEX NF	25/02/2011	Bayer Cropscience S.r.l.	**ATTENZIONE** H317-H411-EUH066-EUH401-P102-P270-P280-P333+P313-P501
	Modifiche autorizzate **-** Rinuncia alla taglia: **750ml**				

GREENEX®

Etichetta / foglio illustrativo

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

GREENEX®

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro g 6,57 (69 g/l)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) g 1,78 (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Officine di confezionamento:
Bayer S.A.S. – Marle-sur-Serre (Francia)
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
Diachem S.p.A. – Unità produttiva SIFA – Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. – ZI Les Attignours – 73300 La Chambre (Francia)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Registrazione n. 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità
Distribuito da: EVERRIS Italia S.r.l. - Via Monterumici 8, 31100 Treviso (per la sola taglia da 1L)
Contenuto netto: 10 – 15 – 40 - 50 – 60 – 75 – 100 – 200 – 250 – 300 – 500 – 600 - 750 ml;
1 - 1,5 - 3 - 5 l
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

Prescrizioni supplementari
Durante la fase di miscelazione/carico e applicazione del prodotto usare guanti adatti. Durante le fasi di applicazione con pompa a spalla, usare tuta protettiva. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ISTRUZIONI PER L'USO
GREENEX è una formulazione specificamente studiata per l'impiego sui tappeti erbosi.
Caratteristiche
GREENEX può essere utilizzato contro le principali e più diffuse erbe infestanti graminacee dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua* e *Zoysia* spp.; è possibile effettuare trattamenti con Greenex per tappeti erbosi contenenti *Agrostis palustris* se questa è tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.

Etichetta autorizzata con Decreo Dirigenziale del ....
21 DIC. 2015

Modo d'azione:
Il prodotto agisce per assorbimento fogliare. I primi sintomi sulle infestanti iniziano a comparire dopo circa 7 giorni dal trattamento con necrosi delle foglie più giovani e deperimento delle parti in fase di crescita. A 14 giorni dal trattamento è già riscontrabile l'efficacia del prodotto con un controllo delle infestanti graminacee che dura da 50 a 75 giorni.
Erbe infestanti sensibili
Greenex controlla le principali e più diffuse infestanti graminacee presenti nel tappeto erboso, quali: sanguinella sottile (*Digitaria ischaemum*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), gramigna indiana (*Eleusine indica*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), panico (*Panicum* spp.), pabbio (*Setaria* spp).
Controlla anche gramigna da seme (*Cynodon dactylon*).

Dosi e modalità d'impiego
Utilizzare Greenex dopo l'emergenza delle graminacee infestanti ed in particolare contro *Digitaria spp* effettuare applicazioni su piante di 2-4 foglie.
Effettuare 2 applicazioni alla dose di 0,6 l/ha (= 6 ml/ 100m^2) a distanza di almeno 3 settimane; la doppia applicazione è indicata per il controllo di infestanti ad emergenza scalare.
In stagione avanzata è possibile effettuare 1 applicazione alla dose di 1,2 l/ha (= 12 ml/ 100m^2).
Volume di irrorazione: le dosi riportate possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 500 e 1000 l/ha (= 5-10 litri su 100 m^2), in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneità di distribuzione sulla superficie fògliare. L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.
Avvertenze agronomiche
Trattare prima del taglio quando le infestanti presentano la massima superficie fogliare e quando sono in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità o stress idrico, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida.
È possibile intervenire su plantule di tappeti erbosi costituiti da *Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne:* utilizzare la dose più bassa, attendere che le plantule siano emerse da un mese o accestite e ripetere l'applicazione dopo 2 mesi.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di *Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea* puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

Fitotossicita'
Evitare il contatto con essenze non riportate in etichetta.

Compatibilita'
Su tappeti costituiti da *Agrostis palustris* non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non pertinente

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare all'asciutto.

15/12/2015
® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayergarden.it

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
21 DIC. 2015

GREENEX®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

GREENEX®

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro g 6,57 (69 g/l)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) g 1,78 (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 10 – 15 – 40 - 50 – 60 – 75 – 100 ml
Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

15/12/2015
® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayergarden.it

Etichetta autorizzata con Decreo Dirigenziale del ....

21 DIC. 2015

GREENEX® NF

Etichetta / foglio illustrativo

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

GREENEX® NF

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex NF contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro g 6,57 (69 g/l)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) g 1,78 (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte (Germania)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Officine di confezionamento:
Torre S.r.l. - Montalcino - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Bayer S.A.S. - Marle-sur-Serre (Francia)
Registrazione n. 14262 del 25/02/2011 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 10 – 15 – 40 - 50 – 60 – 75 – 100 – 200 – 250 – 300 – 500 – 600 ml;
1 - 1,5 - 3 - 5 l
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

Prescrizioni supplementari
Durante la fase di miscelazione/carico e applicazione del prodotto usare guanti adatti. Durante le fasi di applicazione con pompa a spalla, usare tuta protettiva. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ISTRUZIONI PER L'USO
GREENEX NF è una formulazione specificamente studiata per l'impiego sui tappeti erbosi.
Caratteristiche
GREENEX NF può essere utilizzato contro le principali e più diffuse erbe infestanti graminacee dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua* e *Zoysia* spp.; è possibile effettuare trattamenti con Greenex NF per tappeti erbosi contenenti *Agrostis palustris* se questa è tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

21 DIC. 2015

Modo d'azione:
Il prodotto agisce per assorbimento fogliare. I primi sintomi sulle infestanti iniziano a comparire dopo circa 7 giorni dal trattamento con necrosi delle foglie più giovani e deperimento delle parti in fase di crescita. A 14 giorni dal trattamento è già riscontrabile l'efficacia del prodotto con un controllo delle infestanti graminacee che dura da 50 a 75 giorni.
Erbe infestanti sensibili
Greenex NF controlla le principali e più diffuse infestanti graminacee presenti nel tappeto erboso, quali: sanguinella sottile (*Digitaria ischaemum*), sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), gramigna indiana (*Eleusine indica*), giavone (*Echinochloa crus-galli*), panico (*Panicum* spp.), pabbio (*Setaria* spp).
Controlla anche gramigna da seme (*Cynodon dactylon*).

Dosi e modalità d'impiego
Utilizzare Greenex NF dopo l'emergenza delle graminacee infestanti ed in particolare contro *Digitaria spp* effettuare applicazioni su piante di 2-4 foglie.
Effettuare 2 applicazioni alla dose di 0,6 l/ha (= 6 ml/ 100m^2) a distanza di almeno 3 settimane; la doppia applicazione è indicata per il controllo di infestanti ad emergenza scalare.
In stagione avanzata è possibile effettuare 1 applicazione alla dose di 1,2 l/ha (= 12 ml/ 100m^2).
Volume di irrorazione: le dosi riportate possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 500 e 1000 l/ha (= 5-10 litri su 100 m^2), in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneità di distribuzione sulla superficie fogliare. L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.
Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.
Avvertenze agronomiche
Trattare prima del taglio quando le infestanti presentano la massima superficie fogliare e quando sono in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità o stress idrico, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.
Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida.
È possibile intervenire su plantule di tappeti erbosi costituiti da *Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne:* utilizzare la dose più bassa, attendere che le plantule siano emerse da un mese o accestite e ripetere l'applicazione dopo 2 mesi.
La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *F. arundinacea* puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.
Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

Fitotossicita'
Evitare il contatto con essenze non riportate in etichetta.

Compatibilita'
Su tappeti costituiti da *Agrostis palustris* non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX NF non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non pertinente

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare all'asciutto.

15/12/2015
® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayergarden.it

GREENEX® NF

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

GREENEX® NF

COMPOSIZIONE
g 100 di Greenex NF contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro g 6,57 (69 g/l)
Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) g 1,78 (18,75 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 14262 del 25/02/2011 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 10 – 15 – 40 - 50 – 60 – 75 – 100 ml
Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

15/12/2015
® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayergarden.it

16A00483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, in Corato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Castel del Monte», ed integrazione dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Castel del Monte Bombino Nero», «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Castel del Monte";

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte richiedeva, con nota prot. n. 12/12 del 30 ottobre 2012, il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 anche per le DOCG "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" e "Castel del Monte Rosso Riserva";

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del d.lgs. n. 61/2010 per le denominazioni Castel del Monte, Castel del Monte Bombino Nero, Castel del Monte Nero di Troia Riserva e Castel del Monte Rosso Riserva. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota del 14 dicembre 2015, prot. n. 33/2015/1321, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per la DOC "Castel del Monte";

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per le DOCG "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" e "Castel del Monte Rosso Riserva".

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 novembre 2012 al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte, con sede legale in Corato (BA), Corso Cavour, n. 23, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 61/2010 per la DOC "Castel del Monte".

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio per la tutela dei vini a D.O.C. Castel del Monte, con sede legale in Corato (BA), Corso Cavour, n. 23, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 61/2010 per le DOCG "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" e "Castel del Monte Rosso Riserva".

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 novembre 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le DOCG "Castel del Monte Bombino Nero", "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" e "Castel del Monte Rosso Riserva", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

16A00484

DECRETO 28 dicembre 2015.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà di riso nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Riso

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
16144	CL111	Louisiana State University - USA
16655	Cammeo	Dr. Eugenio Gentinetta - IT
15862	Dante	S.I.S. Società Italiana Sementi - IT
15329	CL31	Ente Nazionale Risi - IT
15959	Reperso	Giovanni Villa - IT
15871	Casanova	Lugano Leonardo Srl - IT
15873	Allegro	Lugano Leonardo Srl - IT
16174	Carnaval	Bertone Sementi SpA - IT
16173	Ribaldo	Bertone Sementi SpA - IT
16657	RG201	Riso Gallo SpA - IT
16474	Ariosto	S.I.S. Società Italiana Sementi - IT

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

16A00492

DECRETO 14 gennaio 2016.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Girasole

Codice Sian	Varietà	DM iscrizione	Responsabile della conservazione in purezza
15655	Baraka	D.M. 9 aprile 2015 n. 7600 *G.U.* 30 aprile 2015 n. 99	Maisadour Semences
14196	MAS 84OR	D.M. 21 marzo 2013 n. 5708 *G.U.* 8 aprile 2013 n. 82	Maisadour Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A00493

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2015.

Ulteriori semplificazioni alle modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013, disposte dal decreto 10 marzo 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del predetto decreto 10 marzo 2015, che prevede che, per i progetti e i programmi agevolati nell'ambito degli interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, il termine per l'ultimazione degli investimenti può essere prorogato e fissato entro il 31 ottobre 2015, ferma restando la data del 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese da parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013 relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;

Considerato che la suddetta decisione è intervenuta successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015 e che pertanto è possibile, rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la completa realizzazione del più ampio numero di iniziative e il pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria;

Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, le disposizioni sulla chiusura degli interventi agevolativi di cui all'art. 2, comma 1, del più volte citato decreto 10 marzo 2015, con particolare riferimento alla possibilità, per le iniziative non ultimate anche a seguito di proroga alla data del 31 ottobre 2015, di essere comunque completate nel rispetto delle disposizioni applicabili alle diverse misure agevolative, a condizione che i tempi di realizzazione siano compatibili con la normativa comunitaria di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali è stata concessa un'agevolazione, nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, a condizione che le spese successive al 31 dicembre 2015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie.

2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato unicamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 2.

Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del finanziamento agevolato

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali è stata concessa un'agevolazione, nella forma del solo finanziamento agevolato ovvero del finanziamento agevolato e del contributo, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione può essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni sulla base di quanto stabilito al comma 2.

2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse nella forma del contributo, qualora presente, è rideterminato esclusivamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1, è, invece, riconosciuta la sola quota di finanziamento agevolato nel limite di quanto assegnato nel provvedimento di concessione.

Art. 3.

Disposizioni comuni e modalità di presentazione della richiesta di proroga

1. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2. Per spese sostenute si intendono quelle giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attività di verifica.

3. Ai fini della proroga di cui agli articoli 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta entro il 31 marzo 2016, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato al presente decreto, in cui dichiarano lo stato di avanzamento del programma al 31 dicembre 2015, rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, qualora previste dallo specifico intervento agevolativo, e richiedono la conseguente rideterminazione delle agevolazioni.

4. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa, è trasmessa congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.div04@pec.mise.gov.it, e al soggetto gestore dello specifico intervento agevolativo. Tale richiesta si intende accettata laddove non sia oggetto di espresso diniego nei trenta giorni solari successivi alla data di ricezione.

5. Le imprese hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina dei diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei programmi o dei progetti e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 99

ALLEGATO

Ulteriori semplificazioni procedurali relative alle modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA AL 30 SETTEMBRE 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ATTESTANTE LA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA E L'ESPRESSA RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI SU SPESE EFFETTUATE OLTRE IL 30/12/2015, AD ECCEZIONE DI QUELLE CONCESSE SOTTO FORMA DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Spettabile Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Spettabile[1] ……………………………..

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

C.F.:………

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):……………………………………………….

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………...

con sede legale in ………………….., prov. ……., CAP ……….., via e n. civ. ………………………………………..

Natura giuridica: ……………………………

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Cognome: …………………. Nome: ………………………… Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./....

Provincia: ………………………. Comune (o Stato estero) di nascita …………………………………..………………

C.F. firmatario: ………………………. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA CHE

a) l'impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………, un'agevolazione complessiva di euro ……………………, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico[2] ………………………….. e riguardante un programma identificato con n° prog. ……………. CUP ……………….. relativo all'unità produttiva ubicata nel Comune di ………………..……………………………, prov. …., via e n. civ. ……………..………………………….., comportante spese ritenute ammissibili per euro …………………….……;

b) alla data del 31 dicembre 2015 l'impresa ha sostenuto spese giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente per [3] € ……… corrispondente al ……..% delle spese ritenute ammissibili e pertanto il programma non risulta ultimato;

[1] Indicare il soggetto gestore dello specifico intervento agevolativo.

[2] Indicare uno degli interventi interessati alle disposizioni del DM 10 marzo 2015 e indicati all'articolo 1 comma 2 dello stesso decreto. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del DM 10 marzo 2015 la richiesta di proroga è formulata dal referente del programma.

[3] Indicare l'ammontare delle spese sostenute nell'ambito del programma/progetto, come giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, entro il 31 dicembre 2015.

DICHIARA INOLTRE

☐ *(nel caso dei programmi o progetti di cui all'articolo 1 del DM 23 dicembre 2015)* di rinunciare espressamente a richiedere, per le spese sostenute oltre il 31 dicembre 2015, agevolazioni nella forma di contributo o di sovvenzione parzialmente rimborsabile e di impegnarsi a pagare con risorse proprie tali spese;

☐ *(nel caso dei programmi o progetti di cui all'articolo 2 del DM 23 dicembre 2015)* di rinunciare espressamente a richiedere, per le spese sostenute oltre il 31 dicembre 2015, agevolazioni nella forma del contributo, qualora previsto, essendo consapevole che su tali spese potranno essere riconosciute unicamente agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

CHIEDE

la proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 2016 e la conseguente rideterminazione delle agevolazioni.

ALLEGA

☐ In caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, copia della procura e documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

FIRMA DIGITALE

16A00554

DECRETO 30 dicembre 2015.

Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'articolo 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare l'articolo 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010 - 2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 - 2018;

Vista la nota della RAI dell'11 giugno 2015 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2014;

Vista la nota della RAI trasmessa in data 6 luglio 2015 con la quale è stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2014;

Visto l'invio della RAI del 14 dicembre 2015 con il quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2015;

Vista la nota della RAI del 18 dicembre 2015 con la quale sono state trasmesse al Ministero dello sviluppo economico il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2014 predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015;

Vista la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1, commi da 152 a 160, con il quale è stata prevista la riforma del canone di abbonamento di cui al regio-decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche;

Considerando che la finalità dell'articolo 47 del testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo 177 del 2005 e s.m.i., laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese» appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto che l'articolo 1, comma 158, ultimo periodo della citata legge di stabilità, stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Valutata l'opportunità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016, con particolare riferimento agli effetti sull'ammontare degli introiti derivanti dal canone ordinario, di mantenere inalterato l'ammontare del canone di abbonamento speciale dovuto per l'anno 2016, rispetto all'anno 2015, come stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dr.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2016 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 139

16A00642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 16 dicembre 2015.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19460).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 19086 e n. 19087 del 23 dicembre 2014 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2015 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2016, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2016, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

b) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

c) le banche italiane, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 58/1998;

d) le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-*bis*), del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA *UE)* con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2016 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), del decreto legislativo n. 58/1998;

f) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2016, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2016, negli Albi di cui all'art. 35-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2016, all'applicazione degli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998;

h) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

i) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

j) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2016, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;

j2) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2016, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia;

k) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 che alla data del 2 gennaio 2016 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;

l) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)*, che:

l1) intendendo effettuare un'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o un'ammissione a quotazione di strumenti finanziari ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio successivamente alla preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, di cui all'art. 102, comma 1, ovvero di cui all'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;

l2) intendendo effettuare un'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita ovvero una offerta al pubblico di acquisto o scambio, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, la relativa offerta;

l3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2016 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

l4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016;

l5) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. *d)*, del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2016 all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;

m) i soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico;

n) la Borsa Italiana S.p.a.;

o) la MTS S.p.a.;

p) la Monte Titoli S.p.a.;

q) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;

r) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2016, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

s) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2016;

t) i gestori di mercati regolamentati esteri (extra *UE)* richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

u) i gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti, alla data del 2 gennaio 2016, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro, di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) i gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2016, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-*septies*, comma 3 e all'art. 116-*undecies*, comma 3 del regolamento Consob n. 11971/1999;

w) l'Organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 dicembre 2015

Il Presidente: VEGAS

16A00591

DELIBERA 16 dicembre 2015.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19461).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 19086 e n. 19087 del 23 dicembre 2014 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2015 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2016, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2016, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2016, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 19460/2015)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/1
Art. 1, lett. *b)*	Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/2
Art. 1, lett. *c)*	Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/1
Art. 1, lett. *d)*	Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini	Come da successivo comma 2, punto 2/2
Art. 1, lett. *e)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2, punto 2/2
Art. 1, lett. *f)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2016 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 80,00 *pro-capite*

Art. 1, lett. *g)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo	Come da successivo comma 3,
Art. 1, lett. *h)*	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2016 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.575,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2016	€ 93,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *j)*, punto *j1)*	Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 4, punto 4/1
Art. 1, lett. *j)*, punto *j2)*	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari	Come da successivo comma 4, punto 4/1
Art. 1, lett. *j)*, punto *j1)*	Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 4, punto 4/2
Art. 1, lett. *k)*	Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che alla data del 2.1.2016 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999	€ 13.850,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *l)*	Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *g)* e h)	Come da successivi commi 5 e 6
Art. 1, lett. *m)*	Società di revisione e revisori legali	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *n)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.700.620,00
Art. 1, lett. *o)*	MTS s.p.a.	€ 381.815,00
Art. 1, lett. *p)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 651.630,00
Art. 1, lett. *q)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 445.175,00
Art. 1, lett. *r)*	Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2016, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. *s)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco Consob	Come da successivo comma 9
Art. 1, lett. *t)*	Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento *ex* art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998	€ 22.245,00 *pro-capite*
Art. 1, lett. *u)*	Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti alla data del 2.1.2016 nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di cui all'art. 50-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998	Quota fissa pari a € 1.300,00 maggiorata di € 1.630,00 per i soggetti che alla data del 2.1.2016 risultino aver avviato l'attività
Art. 1, lett. *v)*	Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio	Come da successivo comma 10
Art. 1, lett. *w)*	Organismo Promotori finanziari	€ 338.145,00

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

2/1 per i soggetti di cui alle lettere *a)* e *c)* è computato in misura pari ad € 3.120,00 maggiorato, per le Banche italiane, Poste Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, dello 2,35% dei ricavi da servizi di investimento, per le Società di intermediazione mobiliare dello 0,34% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2014 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2015, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le Banche ed ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le Società di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sotto voci della voce 40924 per le Banche e della voce 43962 per le Società di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario è pari ad € 109.000,00;

2/2 per i soggetti di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2016 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998] nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 3.120,00;

b) due servizi/attività di investimento: € 11.045,00;

c) tre servizi/attività di investimento: € 20.010,00;

d) quattro servizi/attività di investimento: € 27.060,00;

e) cinque servizi/attività di investimento: € 34.110,00;

f) sei servizi/attività di investimento: € 44.690,00.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

Quota fissa pari a € 4.000,00, maggiorata:

a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 1.700,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2016 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti. Sono parimenti esclusi dal computo della contribuzione i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2016 (fondi c.d. "a finestra") di € 1.200,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.300,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati).

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *j)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2016, come segue:

4/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere *j1)* e *j2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 136,10 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 109,42 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è pari ad una quota fissa di € 4.130,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 per ogni warrant quotato;

e) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 2.000,00 per ogni strumento quotato;

f) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange traded funds attivi e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.100,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

g) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 450.000,00;

4/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j1):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 14.535,00;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 2.000,00 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds, di exchange traded funds attivi e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.100,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 450.000,00.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *l)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

5/1 offerte di cui alla lettera *l1)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o di ammissione a quotazione di strumenti finanziari, ovvero le offerte al pubblico di acquisto o di scambio per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, ad una quota fissa di € 2.900,00;

5/2 offerte di cui alla lettera *l2)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita e offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, è pari ad una quota fissa di € 5.800,00;

5/3 offerte di cui alla lettera *l3)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015:

a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, è pari ad una quota fissa di € 5.800,00 per ciascun prospetto – unico o tripartito – o prospetto base approvato, maggiorata di € 590,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;

b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 5.800,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 1,18563% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 2.500.000 per ciascuna offerta;

c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 910,00 per ciascuna offerta conclusa;

d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio è pari, per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 5.800,00 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,04335% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna offerta conclusa.

5/4 offerte di cui alla lettera l4) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 5.800,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;

5/5 offerte di cui alla lettera l5) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 3.500,00.

6. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 5, punto 5/3, lettera *d)*, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o nel documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta al pubblico finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *m)*, della delibera 19460 del 16 dicembre 2015 è determinato nella misura del 9,11% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1 e 43, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *r)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) meno di 100 strumenti finanziari trattati: € 21.500,00;

b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 52.440,00;

c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 79.080,00;

d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 106.200,00;

e) oltre n. 5.001 strumenti finanziari trattati: € 139.500,00.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) meno di n. 100 strumenti finanziari trattati: € 8.610,00;

b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 14.700,00;

c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 20.160,00;

d) oltre n. 401 strumenti finanziari trattati: € 25.935,00.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *v)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è pari ad una quota fissa di € 1.950,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2016 nelle seguenti misure:

a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 6.000,00;

b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 8.000,00;

c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 10.000,00.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 dicembre 2015

Il Presidente: VEGAS

16A00592

DELIBERA 16 dicembre 2015.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016. (Delibera n. 19462).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 19460 e n. 19461 del 16 dicembre 2015 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2016 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2016, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 19460 e n. 19461 del 16 dicembre 2015;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* [escluse le società di gestione UE ed i GEFIA UE - esteri]e), *f)*, *g)* [esclusi gli Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE - esteri], *h)*, *i)*, j)[esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *k)*, l) [esclusi gli offerenti esteri], *r)*, *s)*, *u)* e *v)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2016. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av.) che verrà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, e *w)* della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2016.

4. Il versamento di cui al comma 3 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «Consob - via G. B. Martini n. 3 - 00198, Roma», presso Banca Popolare di Son-

drio S.c.p.A./Agenzia n. 25 – viale Parioli n. 39/b - 00197 Roma - Cod. ABI 05696 – CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.

5. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, è riportata nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

7. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *m)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro:

a) il 28 febbraio 2016, qualora il bilancio chiuso nel 2015 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2015, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2016, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di Interesse Pubblico.

Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 5 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri di cui all'art. 1, lettere *d)*, [società di gestione UE, GEFIA UE], *g)* [Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE], *j)* [soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], ed *l)* [offerenti esteri], della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2016, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

9. L'avviso di pagamento di cui al comma 8 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il «codice utente» e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 4.

10. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *t)*, della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel precedente comma 4. La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 16 dicembre 2015

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
art.1, lett. *a*), delibera n. 19.460/2015	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 2, punto 2/1, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *b*), delibera n. 19.460/2015	**Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 2, punto 2/2, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *c*), delibera n. 19.460/2015	**Banche italiane autorizzate alla prestazione de i servizi e delle attività di investimento** **Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta - autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento** **Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento**	**come da art. 1, comma 2, punto 2/1, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *d*), delibera n. 19.460/2015	**Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini**	**come da art. 1, comma 2, punto 2/2, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *e*), delibera n. 19.460/2015	**Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**come da art. 1, comma 2, punto 2/2, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**

art.1, lett. *f*), delibera n. 19.460/2015	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2016, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 80,00 *pro-capite***	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *g*), delibera n. 19.460/2015	**Società di gestione del risparmio italiane, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo** **(Italiani)**	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 19.461/2015:** **Quota fissa pari € 4.000,00 maggiorata:** **- per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.700,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2.1.2016 sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti ed i fondi/comparti aventi una o più classi quotate;** **- per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2.1.2016 di € 1.200,00 per ciascun fondo/comparto gestito;** **- per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente della procedura di commercializzazione ex art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.300,00 per ciascun fondo/comparto gestito.**	**15 aprile 2016**

art.1, lett. *g*), delibera n. 19.460/2015	**Organismi di investimento collettivo ex artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998** **(esteri)**	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 19.461/2015:** **Quota fissa pari € 4.000,00 maggiorata:** **- per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.700,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2.1.2016 sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti ed i fondi/comparti aventi una o più classi quotate;** **- per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2.1.2016 di € 1.200,00 per ciascun fondo/comparto gestito;** **- per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente della procedura di commercializzazione ex art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.300,00 per ciascun fondo/comparto gestito.**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *h*), delibera n. 19.460/2015	**Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2016, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005**	**€ 5.575,00 *pro-capite***	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *i*), delibera n. 19.460/2015	**Promotori finanziari iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2016**	**€ 93,00 *pro-capite***	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *j*), punto j1), delibera n. 19.460/2015	**Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *j*), punto *j2*), delibera n. 19.460/2015	**Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati comunitari**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**

art.1, lett. *j*), punto *j1*), delibera n. 19.460/2015	**Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *k*), delibera n. 19.460/2015	**Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante**	**€ 13.850,00 *pro-capite***	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l*), punto *l1*), delibera n. 19.460/2015	**Preventive comunicazioni di offerte al pubblico ex artt. 94, 102 e 113 del d.lgs. n. 58/1998 per le quali il relativo procedimento amministrativo si sia estinto prima dell'ottenimento dell'approvazione**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/1, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l*), punto *l2*) delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta non hanno concluso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016 le relative offerte**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/2, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l*), punto *l3*) delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016 offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale** **(*covered warrant/certificates*)**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/3, lettera a), delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l*), punto *l3*) , delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016 sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari** **(*warrant*)**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/3, lettera b), delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l*), punto *l3*), delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche ex art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999** **(*Prospetti semplificati*)**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/3, lettera c), delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**

art.1, lett. *l)*, punto *l3)*, delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, altre offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita, altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche anche sulla base di programmi di emissione annuali** ***(Opa, Opsc, Opasc, Opv, Ops, Opvs, prospetti ordinari aventi ad oggetto bond, Obbligo/Diritto d'Acquisto, altre offerte al pubblico)***	**come da art. 1, comma 5, punto 5/3, lettera d), delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l)*, punto *l4)*, delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di quotazione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/4, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *l)*, punto *l5)*, delibera n. 19.460/2015	**Soggetti che hanno ottenuto il giudizio di equivalenza al prospetto ex art. 57, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento Consob n. 11.971/1999, tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016 a fronte di operazioni di integrazione aziendale (fusioni/scissioni)**	**come da art. 1, comma 5, punto 5/5, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *m)*, delibera n. 19.460/2015	**Società di revisione e Revisori legali**	**9,11 % dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 6, delibera n. 19.461/2015**	**come da art. 1, comma 7, lettere *a)*, *b)* o *c)*, della presente delibera**
art.1, lett. *n)*, delibera n. 19.460/2015	**Borsa Italiana s.p.a.**	**€ 3.700.620,00**	**28 febbraio 2016**
art.1, lett. *o)*, delibera n. 19.460/2015	**MTS s.p.a.**	**€ 381.815,00**	**28 febbraio 2016**
art.1, lett. *p)*, delibera n. 19.460/2015	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 651.630,00**	**28 febbraio 2016**

art.1, lett. *q*), delibera n. 19.460/2015	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 445.175,00**	**28 febbraio 2016**
art.1, lett. *r*), delibera n. 19.460/2015	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2016, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**come da art. 1, comma 8, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *s*), delibera n. 19.460/2015	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob**	**come da art. 1, comma 9, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *t*), delibera n. 19.460/2015	**Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67 comma 2 del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 22.245,00 *pro-capite***	**Bonifico bancario allegato all'istanza di riconoscimento**
art.1, lett. *u*), delibera n. 19.460/2015	**Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio**	**Quota fissa pari a € 1.300,00 maggiorata di € 1.630,00 per i soggetti che alla data del 2.1.2016 risultino aver avviato l'attività**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *v*), delibera n. 19.460/2015	**Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio**	**come da art. 1, comma 10, delibera n. 19.461/2015**	**15 aprile 2016**
art.1, lett. *w*), delibera n. 19.460/2015	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 338.145,00**	**28 febbraio 2016**

16A00593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina EG».

Estratto determina n. 14/2016 del 12 gennaio 2016

Medicinale: DULOXETINA EG.

Titolare AIC: EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti " 7 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943012 (in base 10) 19X134 (in base 32).

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti " 28 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943024 (in base 10) 19X13J (in base 32).

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti " 98 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943036 (in base 10) 19X13W (in base 32).

Confezione: "60 mg capsule rigide gastroresistenti " 28 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943048 (in base 10) 19X148 (in base 32).

Confezione: "60 mg capsule rigide gastroresistenti " 98 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943051 (in base 10) 19X14C (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula rigida gastroresistente.

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 30 mg, 60 mg di duloxetina (come cloridrato).

Eccipienti:

Ipromellosa;

Ipromellosa acetato succinato;

Saccarosio;

Sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais);

Talco;

Titanio diossido (E171);

Idrossipropilcellulosa.

Involucro della capsula:

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

Indigotina (E132);

Ossido di ferro giallo (E172) (solo per capsule da 60 *mg)*.

Produzione principio attivo:

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., LTD., 99 Waisha Road, Jiaojiang District 318000 Taizhou City, Zhejiang Province, Cina;

MSN Laboratories Pvt. Ltd., Sy. No. 317 & 323, Patancheru Mandal, Medak Distric Hyderabad – 500 018, Andhra Pradesh, India.

Produzione:

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac – Serbia

Hemofarm A.D., Sabac plant, Hajduk Veljkova bb 15000 Šabac - Serbia.

Confezionamento primario e secondario:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel – Germania;

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb, 26300 Vršac - Serbia;

Hemofarm A.D., Sabac plant, Hajduk Veljkova bb 15000 Šabac - Serbia;

Lamp San Prospero S.p.A., Via della Pace, 25/A 41030 San Prospero (Modena) – Italia.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.N. C. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO) - Italia.

De Salute S.R.L., Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia.

Controllo: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania.

Rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

DULOXETINA EG è indicato per l'uso negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti " 7 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943012 (in base 10) 19X134 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42.

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti " 28 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943024 (in base 10) 19X13J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,17.

Confezione: "60 mg capsule rigide gastroresistenti " 28 capsule in blister pvc/pctfe/pvc/al - AIC n. 043943048 (in base 10) 19X148 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 4).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,34.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DULOXETINA EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00485

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losalen».

Estratto determina V&A n. 15 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LOSALEN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale LOSALEN, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 022295012 - «0,02% + 3% unguento» tubo da 30 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Amdipharm LTD con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers-Irlanda.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00486

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bassado».

Estratto determina V&A n. 16 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale BASSADO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale BASSADO, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 021635065 - "100 mg compresse" 10 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00487

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krenosin».

Estratto determina V&A n. 17 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione di tipo IB: C.I.z) Presentazione del risultato di indagini compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di rispettare l'art. 59 (3) della direttiva 2001/83/CE e di eventuali variazioni al foglio illustrativo, relativamente al medicinale KRENOSIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale KRENOSIN, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 028990012 - "6 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 6 flaconcini 2 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00488

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronal».

Estratto determina V&A n. 18 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e Variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale DRONAL.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Dronal», nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 029054032 - «10 mg compresse» 14 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SPA (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00490

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Angizem, Diladel e Tildiem».

Estratto determina V&A n. 19 dell'11 gennaio 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni relativamente ai medicinali ANGIZEM, DILADEL e TILDIEM.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Angizem», «Diladel» e «Tildiem», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari AIC:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia;

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00491

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betigo».

Estratto determina V&A n. 2469/2015 del 30 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "BETIGO", anche nelle forme e confezioni: "8 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "8 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL; "16 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL e "16 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Hennig Arzneimittel GMBH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Flörsheim An Main - Germania, Liebigstrasse 1-2, 65439, Germania (DE).

Confezione: "8 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760099 (in base 10) 17UFC3 (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760101 (in base 10) 17UFC5 (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760113 (in base 10) 17UFCK (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760125 (in base 10) 17UFCX (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 04041760137 (in base 10) 17UFD9 (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760149 (in base 10) 17UFDP (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760152 (in base 10) 17UFDS (in base 32);

Confezione: "8 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760164 (in base 10) 17UFF4 (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760176 (in base 10) 17UFFJ (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760188 (in base 10) 17UFFW (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760190 (in base 10) 17UFFY (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760202 (in base 10) 17UFGB (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760214 (in base 10) 17UFGQ (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760226 (in base 10) 17UFH2 (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760238 (in base 10) 17UFHG (in base 32);

Confezione: "16 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 041760240 (in base 10) 17UFHJ (in base 32).

Titolare AIC: Hennig Arzneimittel GMBH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Florsheim An Main - Germania, Liebigstrasse 1-2, cap 65439, Germania (DE).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Laboratorios Espinos y Bofill, S.A. (LEBSA), Ctra. De l`Hospitalet, 34, 08940 Cornellà (Barcellona) - Spagna.

Produttori del prodotto finito: Produzione: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, Liebigstr. 1 - 2, 65439 Flörsheim/Main, Germania; Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V., Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven - The Netherlands; Confezionamento primario e secondario: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, Liebigstr. 1 - 2, 65439 Flörsheim/Main - Germania; Controllo di qualità: Hennig Arzneimittel GmbH &Co. KG, Liebigstr. 1 - 2, 65439 Flörsheim/Main – Germania e Farmaceutisch Analytisch, Laboratorium Duiven B.V., Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven - The Netherlands; Rilascio dei lotti: Hennig Arzneimittel GmbH &Co. KG, Liebigstr. 1 - 2, 65439 Flörsheim/Main - Germania.

Composizione: Una compressa da 8 mg contiene:

Principio attivo: Betaistina dicloridrato 8 mg.

Composizione: una compressa da 16 mg contiene:

Principio attivo: Betaistina dicloridrato 16 mg.

Eccipienti: Lattosio monoidrato; Amido di mais; Cellulosa microcristallina; Acido citrico anidro; Povidone K25; Crospovidone Tipo A; Olio vegetale idrogenato.

Indicazioni terapeutiche: Betaistina è indicato per il trattamento della sindrome di Meniére, i cui sintomi possono includere vertigini (spesso associati a nausea e/o vomito), tinnito e perdita dell'udito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 041760099 - "8 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760101 - "8 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760113 - "8 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760125 - "8 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL. Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760137 - "8 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760149 - "8 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760152 - "8 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760164 - "8 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760176 - "16 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760188 - "16 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760190 - "16 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760202 - "16 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760214 - "16 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760226 - "16 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760238 - "16 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 041760240 - "16 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 041760099 - "8 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760101 - "8 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760113 - "8 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760125 - "8 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760137 - "8 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760149 - "8 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760152 - "8 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760164 - "8 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760176 - "16 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760188 - "16 mg compresse" 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760190 - "16 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760202 - "16 mg compresse" 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760214 - "16 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760226 - "16 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n041760238 - "16 mg compresse" 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 041760240 - "16 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Strides».

Estratto determina n. 7/2016 del 12 gennaio 2015

Medicinale: DUTASTERIDE STRIDES.

Titolare AIC:

Strides Arcolab International Ltd.
Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane,
Watford, Hertfordshire WD 189SS
Regno Unito

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC-PVDC/Al - AIC n. 043752017 (in base 10) 19R6LK (in base 32);

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC-PVDC/Al - AIC n. 043752029 (in base 10) 19R6LX (in base 32)

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC-PVDC/Al - AIC n. 043752031 (in base 10) 19R612 (in base 32)

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC-PVDC/Al - AIC n. 043752043 (in base 10) 19R6MC (in base 32)

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC-PVDC/Al - AIC n. 043752056 (in base 10) 19R6MS (in base 32)

Confezione

«0,5 mg capsule molli» 30 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043752068 (in base 10) 19R6N4 (in base 32)

Confezione

«0.5 mg capsule molli» 90 capsule in flacone HDPE - AIC n. 043752070 (in base 10) 19R6N6 (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula molle.

Composizione: Ogni capsula contiene:

Principio attivo: 0,5 mg di dutasteride.

Eccipienti:

Nucleo della capsula:

glicerolo mono caprilocaprato
butilidrossitoluene (E321)

Rivestimento della capsula:

gelatina
glicerolo
glicina
acido citrico anidro
titanio diossido (E171)
ferro ossido giallo (E172)

Inchiostro di stampa:

glicole propilenico (E1520)
ferro ossido rosso (E172)
acetato di polivinile ftalato
macrogol 400
ammonio idrossido (E527)

Produzione principio attivo: MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317 &323 Rudraram (Village) Patancheru Mandal Medak District Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Strides Arcolab Limited - KRS Gardens, Suragajkkanahalli, Ksaba Hobli - Anekal Taluk Bangalore South - 562106 - India

Controllo di qualità:

Zeta Analytical Ltd - Unit 3 - Colonial Way, Watford, Hertfordshire WD244YR - Regno Unito

Kennet Biorservices Limited - 6 kingsdown Orchard, Hyde Road, Swindon, Whltshire - SN27RR - Regno Unito.

MCS Laboratories Limited - Whitecross Road - Tideswell Buxton - SK17 8NY - Regno Unito

Rilascio dei lotti: Co-pharma Limited - Unit 4 - metro centre - tolpits lane watford hertfordshire - wd189ss - Regno Unito

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'IPB.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici vedere paragrafo 5.1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c} della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUTASTERIDE STRIDES è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione Medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sui portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dai giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delapride».

Estratto determina V&A n. 27/2016 dell'11 gennaio 2016

È autorizzato il seguente grouping di Variazioni: B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia, B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), B.I.d.1.a) 4. Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato -Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio - Estensione o introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale, relativamente al medicinale "DELAPRIDE", nelle forme e confezioni:

AIC n. 028969020 - "30 mg + 2,5 mg compresse" 28 compresse

Introduzione del nuovo produttore Rolabo Outsourcing S.L titolare di ASMF per il principio attivo Delapril monocloridrato (AIN 2014/1446). Inoltre viene introdotto il test GC in - house di Rolabo per la determinazione dei solventi residui, il test HPLC in -house di Rolabo per la determinazione dell'assay, il test HPLC in -house di Rolabo per la determinazione delle sostanze correlate e viene introdotto il retest period di 12 mesi per il Delapril prodotto da Rolabo

Titolare AIC: Promedica S.R.L. (codice fiscale 01697370342) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122 - Parma (PR) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berny».

Estratto determina V&A n. 26/2016 dell'11 gennaio 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale "BERNY", nelle forme e confezioni:

AIC n. 037943014 - «Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037943026 - «Adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

Inserimento del nuovo produttore alternativo titolare di ASMF Interquim S.A. de C.V., Guillermo Marconi N 16, Fracc. Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, C.P. 54730 Mexico quale produttore del principio attivo Fosfomicina Trometamolo. Il retest period è stabilito a 24 mesi a 30 gradi.

Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00497

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Mylan».

Estratto determina n. 11/2016 del 12 gennaio 2016

Specialità medicinale: EZETIMIBE MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano.

Confezioni:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752016 (in base 10) 18SQ0J (in base 32)

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752028 (in base 10) 18SQ0W (in base 32)

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752030 (in base 10) 18SQ0Y (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752042 (in base 10) 18SQ1B (in base 32)

«10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752055 (in base 10) 18SQ1R (in base 32)

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752067 (in base 10) 18SQ23 (in base 32)

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752079 (in base 10) 18SQ2H (in base 32)

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752081 (in base 10) 18SQ2K (in base 32)

«10 mg compresse» 30X1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752093 (in base 10) 18SQ2X (in base 32)

«10 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752105 (in base 10) 18SQ39 (in base 32)

«10 mg compresse» 90X1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 042752117 (in base 10) 18SQ3P (in base 32)

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752129 (in base 10) 18SQ41 (in base 32)

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752131 (in base 10) 18SQ43 (in base 32)

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752143 (in base 10) 18SQ4H (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752156 (in base 10) 18SQ4W (in base 32)

«10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752168 (in base 10) 18SQ58 (in base 32)

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752170 (in base 10) 18SQ5B (in base 32)

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752182 (in base 10) 18SQ5Q (in base 32)

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752194 (in base 10) 18SQ62 (in base 32)

«10 mg compresse» 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752206 (in base 10) 18SQ6G (in base 32)

«10 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752218 (in base 10) 18SQ6U (in base 32)

«10 mg compresse» 90X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042752220 (in base 10) 18SQ6W (in base 32)

«10 mg compresse» 14 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752232 (in base 10) 18SQ78 (in base 32)

«10 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752244 (in base 10) 18SQ7N (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752257 (in base 10) 18SQ81 (in base 32)

«10 mg compresse» 84 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752269 (in base 10) 18SQ8F (in base 32)

«10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 042752271 (in base 10) 18SQ8H (in base 32)

Forma farmaceutica:

compressa

Composizione:

ogni compressa contiene:

Principio attivo:

10 mg di ezetimibe

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Sodio laurilsolfato (E487)

Croscarmellosa sodica

Ipromellosa (E464)

Crospovidone (tipo B)

Cellulosa microcristallina

Magnesio stearato

Produttore/i del principio attivo:

Mylan Laboratories Limited (Unit-l)

Survey No. 10/42, Gaddapotharam, Kazipally Industrial Area, Medak District, 502319 Hyderabad, Andhra Pradesh, India

Teva API India Limited

Plot No. A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Gajraula 244-235, District Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh, India

Produzione del Bulk, confezionamento primario e secondario

Mylan Laboratories Limited

F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, IN-422 113, Nashik District, Maharastra, India

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungheria

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda

Confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti

GE Pharmaceuticals Ltd

Industrial Zone, Chekanitza – South area 2140 Botevgrad, Bulgaria

Controllo dei lotti

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF-26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Confezionamento secondario

Logosys PKL Service GmbH & Ko KG

Haasstr. 8, 64293 Darmstadt, Germania

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a
Viale delle industrie 2 - 20090, Setalla (MI)
Italia

PharmLog Pharma Logistik GmbH
Siemenstr. 1, 59199 Bönen, Germania

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia primaria

Ezetimibe Mylan, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con Ezetimibe Mylan è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

Ezetimibe Mylan somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle *LDL)*.

Sitosterolemia omozigote (Fitosterolemia)

Ezetimibe Mylan è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di Ezetimibe Mylan sulla morbilità e sulla mortalità cardiovascolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EZETIMIBE MYLAN è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00555

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Cutro.

Il comune di Cutro (Crotone) con deliberazione n. 23 del 15 settembre 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Vincenzino Daniele, del dott. Luigi Vero e della dott.ssa Vincenzina Sica, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A00552

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Civitella Messer Raimondo.

Il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti), con deliberazione n. 21 del 5 agosto 2015, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Maurizio Formichetti, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A00553

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plenix DC», 150 mg, pomata per uso intramammario per bovini (bovine in asciutta).

Decreto n. 200 del 31 dicembre 2015

Medicinale veterinario Plenix DC, 150 mg, Pomata per uso intramammario per bovini (bovine in asciutta)

Titolare A.I.C.:

La società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento VETEM S.p.A. con sede in Via Lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (AG);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 104876014

Scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 104876026

Scatola da 120 siringhe - A.I.C. n. 104876038

Composizione

Ogni siringa preriempita da 3 g contiene

Principio attivo:

Cefquinome (come Cefquinome solfato) 150 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione:

Bovini (bovine in asciutta);

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento delle mastiti subcliniche al momento della messa in asciutta e prevenzione di nuove infezioni batteriche della mammella durante il periodo di asciutta nella vacca da latte causate dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Stafilococchi coagulasi negativi;

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 2 giorni

Latte:

- periodo di asciutta superiore a 5 settimane: 24 ore dopo il parto

- periodo di asciutta inferiore o uguale a 5 settimane: 36 giorni dopo il trattamento;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

16A00533

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norador 5 mg/ml» soluzione pour-on per bovini.

Decreto n. 197 del 28 dicembre 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0449/001/DC

Medicinale per uso veterinario NORADOR 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini

Titolare A.I.C.:

Norbrook Laboratories Limited - Stadion Works - Newry - Co Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord

Produttore responsabile rilascio lotti:

Norbrook Laboratories Limited – Stadion Works – Newry – Co Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Flacone in HDPE da 250 ml A.I.C. n. 104539010

- Flacone in HDPE da 1 litro A.I.C. n. 104539022

- Serbatoio a spalla in HDPE da 1 litro A.I.C. n. 104539034

- Serbatoio a spalla in HDPE da 2,5, litri A.I.C. n. 104539046

- Serbatoio a spalla in HDPE da 5 litri A.I.C. n. 104539059

- Tanica bianca in HDPE da 10 litri A.I.C. n. 104539061

- Tanica bianca in HDPE da 20 litri A.I.C. n. 104539073

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo

Doramectina 5 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento di nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, nematodi oculari, ipodermatidi, pidocchio succhiatore e masticatore, acari della rogna e mosca del corno nei bovini.

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve al quarto stadio)

Ostertagia ostertagi (incluse le larve inibite)

O. lyrata 1

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

T. colubriformis

Cooperia oncophora

C. punctata1

C. surnabada 1 (syn. mcmasteri)

Bunostomun phlebotomum1

Oesophagostomun radiatum

Trichuris spp 1

1 adutli

Nematodi polmonari (adulti e larve al quarto stadio)

Dictyocaulus viviparus

Nematodi oculari (adulti)

Thelazia spp

Ipodermatiti (stadi parassitici)

Hypoderma bovis, H. lineatum

Pidocchio masticatore

Damalinia (Bovicola) bovis

Pidocchio succhiatore

Haematopinus eurystemus

Linognathus vituli

Solenopotes capillatus

Acari della rogna

Psoroptes bovis

Sarcoptes scabiei

Chorioptes bovis

Mosca del corno

Haematobia irritans

Durata dell'attività

Il prodotto veterinario protegge i bovini dall'infezione o dalla reinfezione sostenute dai seguenti parassiti per i periodi indicati.

Specie	Giorni
Ostertagia ostertagi	35
Cooperia oncophora	28
Dictyocaulus viiviparus	42
Linognathus vituli	49
Oesophagostomum radiatum	21
Damalinia (Bovicola) bovis	42
Trichostrongylus axei	28
Solenopotes capillatus	35

Il prodotto veterinario controlla inoltre la mosca del corno (Haematobia irritans) per almeno 42 giorni dopo il trattamento.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 35 giorni

Non usare in bovine in lattazione usate per produrre latte destinato al consumo umano, né in bovine in asciutta o giovenche gravide nei 60 giorni precedenti il parto.

Validità

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

- Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A00534

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Abinac Collirio».

Estratto del provvedimento n. 861 del 28 dicembre 2015

Medicinale veterinario ABINAC COLLIRIO

A.I.C 102301

Titolare dell'A.I.C.: TREBIFARMA, Via Ponte dell'Ammiraglio 27, 16148 Genova.

Oggetto del provvedimento:

Variazione A.2. *b)*. Modifica della denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica della denominazione per il medicinale in oggetto da "Abinac collirio" a "ABINAC".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00535

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepravin».

Estratto del provvedimento n. 865 del 29 dicembre 2015

Medicinale veterinario CEPRAVIN

Confezioni:

Scatola da 4 siringhe e 4 salviette (A.I.C. n.101350027)

Scatola da 20 siringhe e 20 salviette (A.I.C. n.101350015)

Scatola da 72 siringhe e 72 salviette (A.I.C. n.101350039)

Scatola da 100 siringhe e 100 salviette (A.I.C. n.101350041)

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI)

Oggetto del provvedimento:

Variazione *IB)* B.IV.1.a.2. Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione. Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario. Dispositivo senza marcatura CE, solo per i prodotti veterinari.

Per effetto della suddetta variazione, si autorizzano le seguenti modifiche:

Nelle confezioni da 4, 20, 72 e 100 siringhe vengono inserite rispettivamente 4, 20, 72 e 100 salviette detergenti.

I lotti già in commercio possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00536

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Vetoquinol Italia».

Estratto decreto n. 201 del 31 dicembre 2015

Con decreto n. 201 del 31 dicembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia SRL Via Piana 265 - Bertinoro 47032 (FO), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

SULFAMETAZINA 20% VETOQUINOL ITALIA	SACCO DA 5 KG	AIC 102850029
SULFAMETAZINA 20% VETOQUINOL ITALIA	SACCHETTO DA 1 KG	AIC 102850017

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00537

Avviso di rettifica del provvedimento n. 710 del 29 ottobre 2015 relativo alla registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Meloxidolor», attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Nella parte del comunicato relativo al provvedimento n. 710 del 29 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana-serie generale n. 273 del 23-11-2015, alla voce:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
5 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 5x20 ML	104948068	EU/2/13/148/006
5 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 10X20 ML	104948070	EU/2/13/148/007
5 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 12X100 ML	104948082	EU/2/13/148/008

è da intendersi:

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
5 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 5x20 ML	104948068	EU/2/13/148/008
5 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 10X20 ML	104948070	EU/2/13/148/009
20 MG/ML SOL. INIET. MULTICONFEZIONE 12X100 ML	104948082	EU/2/13/148/010

16A00538

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del fiume Sangro, ricadente nel territorio dei Comuni di Torino di Sangro e di Fossacesia.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2015 (riportato nel registro decreti n. 87 del 21 dicembre 2015), si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del Codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale, acque interne) presso la foce del fiume Sangro, ricadente nel territorio dei comuni di Torino di Sangro e di Fossacesia (Chieti); tale nuova linea di delimitazione (indicata con colorazione in risalto verde) è quella che congiunge i punti di vertice 1 (vertice iniziale esistente) passando per i successivi punti dal 2 al 16 (vertici nuovi) e fino ad arrivare al vertice 17 (vertice finale esistente), comprensiva delle coordinate Gauss-Boaga dei punti che la identificano.

I sopracitati vertici (con coordinate Gauss-Boaga) relativi alla nuova dividente demaniale unitamente ai verbali di delimitazione del 17 ottobre 2014 e del 24 febbraio 2015 ed all'elaborato tecnico-cartografico costituiscono parte integrante del decreto stesso.

16A00526

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-022) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.